

UNIVERSITÀ "G. d'ANNUNZIO" -CHIETI PESCARA-

DIVISIONE 13

-Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL-

n. e data di protocollo attribuiti automaticamente dal sistema di gestione documentale di Ateneo

Classificazione VII/2

Oggetto: esigenza di razionalizzazione degli spazi e dei costi di gestione - cessazione del personale docente e ricercatore

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI - PESCARA		
Dipartimento di Farmacia - Registratura		
Anno 2024	Titolo VII	02 Fascicolo
N. 3859	18/12/2024	
UOR FARMACIA	CC	RPA SCIMONE

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili Divisione Dipartimenti

Ai Segretari di Dipartimento

Ai Presidenti delle Scuole

Ai Direttori dei Centri

Al personale docente e ricercatore

Settore Anticorruzione Trasparenza e Privacy

Ai Responsabili di Settore

LORO SEDI

Facendo seguito alla circolare prot. 22631 del 12/05/2015, che ad ogni buon conto si rinvia in allegato, si rappresenta quanto segue per fornire una trattazione organica della materia, alla luce degli ultimi aggiornamenti.

PENSIONAMENTO - LIMITE D'ETA' E DATA DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

La normativa di riferimento generale¹ in tema di pensionamento stabilisce che, al raggiungimento dei limiti di età normativamente previsti, il personale docente cessa dai ruoli dell'Ateneo quale personale in quiescenza, in quanto l'art. 1, co 1, del D.L. 90/2014, convertito in L 114/2014, abrogando l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha abolito la permanenza in servizio attivo per un ulteriore biennio.

Per quanto concerne l'età di collocamento in quiescenza si richiamano l'articolo 1 commi 17, 18 e 19 della L. 230/2005, l'art. 25 della L. 240/2010 e la normativa generale vigente in tema di

¹ Unica eccezione fino al 31/12/2025 per il personale docente convenzionato con il sistema sanitario nazionale, ossia che svolge attività assistenziale in medicina e chirurgia in convenzione con l'Ateneo per cui la norma (art. 1 comma 164 bis della L. 30/12/2023 n. 213 -Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) prevede la permanenza in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31/12/2025 con la precisazione che i dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

pensioni, ove compatibile. Si richiama, inoltre, a tale proposito, anche la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2020.

Pertanto, il limite ordinamentale, d'età per il collocamento in quiescenza del personale docente è indicato sinteticamente nella tabella seguente:

RUOLO	ETA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ORDINARI	70 anni	assunti ai sensi della L. 230/2005 (legge Moratti) e ai sensi della L. 240/2010 (legge Gelmini)
ASSOCIATI	70 anni	assunti ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 230/2005 (legge Moratti) e ai sensi della L. 240/2010 (legge Gelmini)
ASSOCIATI	70 anni	per gli assunti pre-Moratti che abbiano optato ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L. 230/2005;
ASSOCIATI	70 anni	ai sensi dell'art. 1 comma 18 L. 230/2005 se professori in materie cliniche, che svolgono proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari
ASSOCIATI	67 anni	se assunti pre-Moratti e non abbiano optato ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L. 230/2005 ed abbiano maturato il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (20 anni);
RICERCATORI DI RUOLO (A TEMPO INDETERMINATO)	67 anni	se a tale età hanno maturato il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (20 anni).
RICERCATORI DI RUOLO (A TEMPO INDETERMINATO)	65 anni	se a tale età hanno maturato il requisito dell'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e l'apertura della finestra "trimestrale;
RICERCATORI RTT (A TEMPO DETERMINATO)	67 anni	assunti ai sensi dell'art. 24 L. 240/2010 come modificato dall'art. 14 comma 6-decies del D.L. 30 aprile 2022, se a tale età hanno maturato il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (20 anni).

La data di collocamento in quiescenza decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del limite d'età ordinamentale.

Stante l'anticipo della decorrenza dell'anno accademico al 1° ottobre, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30/07/2024, si confermano alla data del **01/11/2024** i pensionamenti dei docenti nati nell'anno 1954, mentre è stabilita l'applicazione, dal prossimo anno accademico, del collocamento in quiescenza dei docenti e ricercatori con decorrenza dal **01/10/2025**.

DIMISSIONI VOLONTARIE

Il limite ordinamentale d'età rappresenta il limite inderogabile oltre il quale il personale docente e ricercatore non può essere trattenuto in servizio, ma prima del raggiungimento di tale limite e in presenza di determinati requisiti di legge relativi all'anzianità contributiva e/o all'anzianità contributiva e l'età anagrafica, può presentare le dimissioni dal servizio.

Tali dimissioni, tuttavia, devono essere sottoposte alla valutazione del Consiglio di Dipartimento e della Scuola (ove costituita) e possono essere differite per motivi di servizio previo parere del Consiglio di Amministrazione. Ciò al fine di evitare di recare immediato nocumento alla programmazione didattica se questa ha già conteggiato il docente che chiede anticipatamente la quiescenza.

In tale evenienza Dipartimento e Scuola avranno cura di adottare idonee determinazioni in merito anche per ciò che attiene all'organizzazione delle attività didattiche.

GESTIONE DEGLI SPAZI, UFFICI E LABORATORI DOPO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

Il personale docente e ricercatore collocato in quiescenza non può più essere destinatario di spazi quali studi o laboratori, pertanto, si invitano i Sigg. Docenti e Ricercatori, all'approssimarsi della data di collocamento in quiescenza, ad accordarsi con il Direttore del Dipartimento per la restituzione degli spazi nonché di ogni ausilio concesso dall'amministrazione universitaria (badge, telecomandi, mail, etc.) a decorrere dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.

Della riconsegna indicata sarà redatta apposita verbalizzazione, ed una copia dovrà essere inviata alla Divisione 8 al fine di favorire una corretta mappatura degli spazi.

DIVIETO DI ATTRIBUZIONE INCARICHI AL PERSONALE COLLOCATO IN QUIESCENZA

La normativa stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni – fra cui l'Università - di attribuire incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (si veda il disposto di cui all'art. 5, c. 9, DL 95/2012, come modificato dall'art. 6 del DL 24.06.2014, n. 90² e dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, nonché il disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 *revolving door*).

FACOLTA' DEI DIPARTIMENTI DELL'ATENEO → ECCEZIONI AL DIVIETO DI ATTRIBUZIONE INCARICHI A PERSONALE COLLOCATO IN QUIESCENZA

La circolare “Madia” n. 6/2014, interpretativa della norma sul divieto di attribuzione incarichi a personale cessato elenca una serie eccezioni, **per cui risulta la possibilità di valutare tali conferimenti**. Di seguito le indicazioni strategiche in merito.

Sono esclusi dal divieto di cui sopra:

- gli incarichi di docenza, purché l'impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario dell'incarico;
- gli incarichi in Commissioni di concorso o di gara, in Commissioni consultive e Comitati scientifici e tecnici (ove non si dia luogo di fatto ad incarichi di studio e/o di consulenza);

² È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (106), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

- gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di progetti di ricerca, purché si configurino quali guida di unità costituite temporaneamente per la realizzazione del progetto di ricerca e non comportino la direzione di strutture stabili dell'amministrazione (che li renderebbero assimilabili ad incarichi dirigenziali).

In tal caso l'incarico di ricerca presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Si contempla, poi, un'eccezione generale a tale divieto, per cui, indipendentemente dal modo in cui vengono qualificati gli incarichi (se rientrano o meno in quell'elenco), gli stessi possono essere conferiti a personale cessato solo alle seguenti condizioni:

a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate e per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile e non rinnovabile.

Infine, come evidenziato nella seconda circolare interpretativa, la 4/2015 il limite annuale di durata e il divieto di prorogabilità, a seguito dell'ultima modifica dell'art. 5 comma 9 del DL 95/2012 ad opera dell'art. 17 comma 3 L. 124/2015, ai soli incarichi dirigenziali e direttivi, per cui per tutti gli altri tipi di incarico (es. studio e consulenza o cariche in organi di governo delle amministrazioni) resta ferma solo la gratuità.³

In tema di divieti di attribuzione di incarichi a personale cessato interviene anche l'art. 53 comma 16-ter del Dlgs. 165/2001 con il divieto di "*pantouflage*". Trattasi di una misura di prevenzione della corruzione che agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione, per cui è vietato attribuire qualsiasi tipo di incarico, attività lavorativa o professionale al personale collocato in quiescenza che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.⁴

Ad ogni buon conto si allega in merito al *pantouflage* circolare ANAC adottata dall'Autorità con delibera n. 493 del 25/09/2024.

³ La gratuità e la non rinnovabilità e non prorogabilità quale condizione di ammissibilità dell'attribuzione degli incarichi e di collaborazioni a soggetti collocati in quiescenza è temporaneamente superata con l'intervento del D.L. 36/2022 (convertito con modificazioni dalla L. 79/2022) che ammette la possibilità di retribuzione, di fatto all'art. 10 recita:

"Fino al 31 dicembre 2026, le **amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza** ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...omissis.", **ma non trova applicazione nel nostro Ateneo in quanto non censito come titolare di interventi.**

⁴ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

INDICAZIONI STRATEGICHE IN MERITO ALLA FACOLTA' DI ATTRIBUZIONE INCARICHI A PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE COLLOCATO IN QUIESCENZA

Ribadito che il conferimento degli incarichi sopra indicati rappresenta una mera facoltà dei Dipartimenti dell'Ateneo da contemperare con le esigenze strategiche di sviluppo, preme sottolineare che è intenzione di questa Governance favorire il ricambio generazionale.

Pertanto, l'attribuzione di incarichi di collaborazione a personale docente e ricercatore collocato in quiescenza rappresenta un'eccezionalità e, di conseguenza, le esigenze in merito dovranno essere vagliate con cautela dai Dipartimenti, compatibilmente con l'attuale carenza di spazi all'interno dell'Ateneo, andando ad individuare, caso per caso, soluzioni temporanee.

Dunque, in ragione di quanto rappresentato, qualora dovessero presentarsi esigenze particolari legate alla necessità di prosecuzione di progetti di ricerca di cui il docente in quiescenza è titolare (coordinatore o direttore scientifico, quindi incarico direttivo) è opportuno chiarire, che nella delibera dipartimentale sarà indispensabile indicare "le esigenze particolari" che determinano la necessità di attivare – in via di eccezione – il conferimento di incarico al docente in quiescenza. Il Dipartimento avrà, altresì, cura di specificare che la permanenza in sede del docente in quiescenza è compatibile con l'assetto spaziale del Dipartimento medesimo, evidenziando quindi una rilevante disponibilità di spazi assegnati.

Sarà inoltre necessario motivare detto conferimento con l'attestazione che alla data di quiescenza del docente non è consentito, allo stato del progetto, un avvicendamento nel ruolo di PI.

In tal senso andrà acquisita specifica dichiarazione di atto notorio dal responsabile di progetto (ai sensi del DPR 445/2000). Nella dichiarazione dovrà anche essere indicata la modalità di avvicendamento del PI e la relativa tempistica.

Nella relazione, il docente dovrà comunque indicare lo sviluppo del progetto in corso ed alla cessazione dell'incarico.

Quanto sopra al fine di consentire le opportune valutazioni al Dipartimento evitando il sommarsi di incarichi.

Detto incarico, potrà, di norma, essere proposto per un periodo pari a 6 mesi. In detto arco temporale il docente avrà cura di operare i necessari passaggi di consegna a favore del proprio gruppo di ricerca o in generale allo staff dipartimentale avendo cura di coinvolgere – qualora ammissibile per il finanziamento – anche i giovani ricercatori.

Pertanto, in conclusione si evidenzia che:

- *la collaborazione/incarico deve essere esclusivamente a titolo gratuito e non potrà avere una durata superiore a 6 mesi e non potrà essere prorogabile né rinnovabile;*
- *alla proposta di conferimento dell'incarico di ricerca dovrà essere allegata relazione approvata dal Dipartimento, ed attestazione della disponibilità degli spazi;*
- *il dipendente collocato in quiescenza, autorizzato a collaborare con la struttura, dovrà stipulare a sue spese, prima dell'avvio dell'attività, apposita assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile (danni a terzi/ cose/animali) per tutta la durata della collaborazione, **dandone formale comunicazione al Dipartimento;***

- *sono ammissibili rimborsi spese in favore del collaboratore/incaricato per spese effettivamente sostenute e documentate in apposita rendicontazione, purché strettamente connesse all'attività oggetto della collaborazione/incarico. Il rimborso delle spese rendicontate deve essere autorizzato dal Responsabile della struttura;*
- *il costo relativo a eventuali rimborsi è a totale carico del progetto, qualora siano costi ammissibili;*
- *il docente collocato in quiescenza autorizzato a collaborare con la struttura, nell'arco temporale dell'incarico avrà cura di operare i necessari passaggi di consegna a favore del proprio gruppo di ricerca ovvero staff dipartimentale.*
- *alla conclusione dell'incarico sarà redatta verbalizzazione di riconsegna spazi, con le modalità sopra indicate.*

Il Settore Pensioni, in sede di raccolta della documentazione per il collocamento in quiescenza avrà cura, in ogni caso, di far firmare al personale la dichiarazione relativa all'insussistenza di condizioni in violazione del disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (*pantouflage*). Detto impegno dovrà essere assunto tempestivamente al protocollo di Ateneo.

Ringraziando per la cortese collaborazione l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL RETTORE
(Prof. Liborio STUPPIA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2020 n. 445, del D.Lgs: 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DIV.13 DOC/VA/CARRDOC/RT/	Visto:	Z:\CESSAZIONI\5.circolare quiescenza aggiornata.doc Responsabile Area dirigenziale Risorse Umane - Div.13 DOC: Dott.ssa Valentina Albertazzi Responsabile del Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL: Dott.ssa Romilda TINARI via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI (ITALY) - Tel.: 0871 3556105-6081-6099-6381-6094-6103-4558-6080 E-mail: doc@unich.it Pec: ateneo@pec.unich.it
---------------------------	--------	--



UNIVERSITÀ "G. d'ANNUNZIO" - CHIETI PESCARA

Prot. n. 22631

Classif. VII.2

12 MAG. 2016

Chieti, ...

Mail

Ai Sigg. Presidenti delle Scuole
Ai Sigg. Direttori dei Dipartimenti

E, p.c. Ai Sigg. Docenti e Ricercatori
Ai Responsabili degli Uffici

LORO SEDI

Oggetto: docenti di Ateneo in quiescenza.

Con la presente si intendono fornire alcune indicazioni relative al personale in quiescenza al fine di consentire la migliore programmazione delle attività didattiche e degli spazi.

Al raggiungimento dei limiti di età normativamente previsti il personale docente cessa dai ruoli dell'Ateneo quale personale in quiescenza, in quanto l'art. 1, co 1, del D.L. 90/2014, convertito in L 114/2014, abrogando l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha abolito la permanenza in servizio attivo per un ulteriore biennio.

Per quanto attiene alle attività che sono consentite al personale in quiescenza ed i relativi limiti si fa riferimento al disposto di cui all'art. 5, c. 9, DL 95/2012, come modificato dall'art. 6 del DL 24.06.2014, n. 90¹, nonché al disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001² [revolving

¹ 9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (106), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

² I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle



UNIVERSITÀ "G. d'ANNUNZIO" - CHIETI PESCARA

door], e per maggiori chiarimenti in merito si inviano, in allegato, le circolari n 6/2014 e n. 4/2015 della Funzione Pubblica, esplicative del disposto indicato.

Circa la partecipazione alle commissioni di concorso si ricorda che la cessazione dal ruolo di docente non incide sulla qualità di componente delle Commissioni, così come ad esempio prescritto dall'art.3 comma 17 del D.P.R. n.117/2000, di seguito riportato: «17. *Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.*».

Si rappresenta, inoltre, in particolare per quanto attiene alla programmazione delle attività didattiche, che al docente in quiescenza non potranno essere affidati incarichi didattici come personale in servizio nel caso in cui la decorrenza della data di quiescenza coincida con l'inizio dell'anno accademico, fatta salva l'ipotesi di corsi il cui insegnamento abbia effettivamente inizio entro il mese di settembre (di fatto nell'a.a. precedente la data di quiescenza).

In tale ultima ipotesi sarà consentito il conferimento in qualità di docente in servizio. Naturalmente l'impegno didattico assunto dovrà essere completato anche per tutto quanto attiene anche alla fase di verifica dell'apprendimento.

Successivamente alla data di quiescenza, anche in ragione della programmazione didattica, il docente potrà essere destinatario di contratto di insegnamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L. 240/2010 in qualità di esperto di alta qualificazione. Per quanto attiene al predetto conferimento si farà riferimento alle indicazioni operative già conferite con nota prot. n. 13276 del 23.03.2016.

In qualità di docente a contratto, in base al regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art.23 della L.240/2010 allegato al D.R. n.390 del 02.03.2012, lo stesso sarà incaricato di svolgere le attività formative previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento, potrà, inoltre, far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell'anno accademico di riferimento ed anche seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università; ma non potrà presiedere le Commissioni di laurea, compito destinato ai docenti di ruolo, pena irregolarità delle Commissioni di laurea.

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



UNIVERSITÀ "G. d'ANNUNZIO" - CHIETI PESCARA

Si rammenta, inoltre, che i titolari di incarichi di insegnamento sono tenuti a partecipare alle riunioni degli CCdS, ove questo sia stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

I principi su indicati sono applicabili anche nelle ipotesi di dimissioni volontarie. In proposito si rammenta che le dimissioni, sottoposte alla valutazione del Consiglio di Dipartimento e Giunta della Scuola, possono essere rifiutate o ritardate per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione. Si precisa che in tale evenienza il Dipartimento e la Scuola avranno cura di adottare idonee determinazioni anche per ciò che attiene all'organizzazione delle attività didattiche.

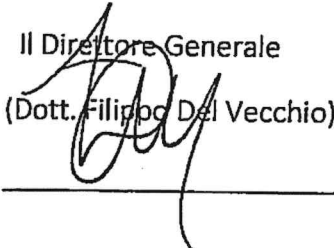
I docenti in quiescenza non possono essere assegnatari di spazi quali studi o laboratori.

In ragione di quanto rappresentato, si invitano i Sigg. Docenti, all' approssimarsi della data di collocamento in quiescenza, ad accordarsi con il Direttore del Dipartimento per la restituzione degli spazi nonché di ogni ausilio concesso dall'amministrazione universitaria (badge, telecomandi, mail, etc.) a decorrere dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.

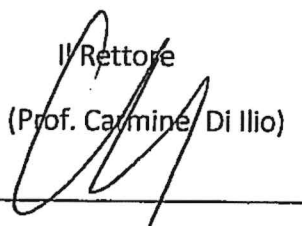
Per svolgimento dei compiti didattici assegnati in base al citato art. 23 della L 240/2010 si utilizzeranno spazi comuni, quindi anche aule o sale riunioni o ricevimento.

Ringraziando per la cortese collaborazione l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Filippo Del Vecchio)



Il Rettore
(Prof. Carmine Di Ilio)



AP/SPD-RASL/VA/rpu